

Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione

Premessa

Il presente regolamento dà piena attuazione al dettato della nota MIUR 2209 dell'11 aprile 2012, con la quale si chiarisce che "l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. 111 - 17/03/1995; C.M. n. 623 - 02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo".

Art. 1

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono iniziative di integrazione della normale attività della scuola sia sul piano della formazione generale della personalità degli allievi che sul piano del completamento della loro preparazione culturale; hanno finalità di crescita personale mediante l'esperienza dell'organizzazione, vissuta e partecipata, e di attività di comune interesse nel campo culturale, sociale, sportivo e ricreativo; devono fondarsi su progetti articolati e coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa e con la programmazione didattica.

Art. 2

Per uscite didattiche e visite guidate si intendono le uscite fuori dall'edificio scolastico, comprese nell'orario delle lezioni della classe; si considerano tali anche le uscite per assistere ad uno spettacolo teatrale o ad una manifestazione culturale o sportiva.

Per viaggi d'istruzione si intendono le uscite che prevedono un tempo superiore a quello stabilito per l'orario delle lezioni.

Art. 3

Le uscite didattiche e le visite guidate nel territorio comunale che non comportano spese a carico delle famiglie e deliberate dai Consigli di classe e di Interclasse, devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico con almeno un giorno di anticipo. (vedere modulistica)

Le uscite didattiche e le visite guidate all'interno e fuori dal territorio comunale che comportano spese per le famiglie seguono la modalità di organizzazione e autorizzazione dei viaggi d'istruzione.

Art. 4

I viaggi d'istruzione possono essere organizzati da una o più classi e, ad eccezione delle attività del Gruppo Sportivo Studentesco, per tutti gli alunni della classe. Non possono essere realizzati se vi partecipa meno dei 2/3 degli alunni. Gli alunni che, eventualmente, non dovessero partecipare al viaggio sono assegnati agli insegnanti del plesso.

Art. 5

I viaggi di istruzione si svolgono nell'arco di una giornata per la scuola dell'Infanzia, per la scuola Primaria e per la prima classe della scuola Secondaria di I°; possono essere di due giorni per la seconda classe e di tre per la terza classe della scuola Secondaria di I°. Viaggi di durata diversa devono essere motivati e comunque sottoposti a delibera da parte degli Organi Collegiali.

Art. 6

Le proposte di viaggi di istruzione vanno presentate al Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione e da esso approvate, sentito il parere di tutte le famiglie.

Per la valutazione dei costi, i docenti compileranno l'allegato 1 (richiesta preventivo).

I docenti organizzeranno viaggi di istruzione che non comportino per le famiglie costi elevati ed a tal fine valuteranno anche il numero complessivo di uscite didattiche e di attività a pagamento, comprese la partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici, da proporre alle loro classi nell'anno scolastico.

I docenti proponenti faranno pervenire alla Segreteria il progetto relativo compilando l'allegato 3.

L'ufficio di segreteria, avvalendosi della collaborazione di insegnanti referenti, predispone entro il mese di dicembre il piano delle uscite didattiche da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Istituto indicativamente nel mese di gennaio; in detto piano sono indicate le mete, le classi o sezioni partecipanti, il periodo di svolgimento, gli accompagnatori, il mezzo di trasporto usato.

Art. 7

Per importi relativi alle sole spese di viaggio, le quote individuali di partecipazione sono raccolte da un rappresentante dei genitori tra quelli eletti nel Consiglio di intersezione, interclasse, classe o da un altro genitore appositamente delegato in forma scritta. Le quote vanno versate, tramite apposita distinta, sul conto corrente bancario della scuola e la ricevuta va riconsegnata alla segreteria dell'Istituto Comprensivo. Per importi più consistenti è autorizzato il versamento singolo.

Per i versamenti on-line la famiglia è autorizzata ad agire direttamente, ma dovrà consegnare alla segreteria ricevuta attestante il buon fine dell'operazione.

Art. 8

Le quote di partecipazione, in caso di assenza di alunni per motivi imprevedibili al momento del versamento, saranno restituite solo se ciò è compatibile con il costo dell'iniziativa, e comunque con l'esclusione delle spese di viaggio.

Art. 9

Ai viaggi di istruzione possono partecipare gli alunni, i docenti, il dirigente dell'Istituto e gli educatori comunali assegnati agli alunni disabili. In casi particolari, discussi di volta in volta, possono essere autorizzati alla partecipazione i collaboratori scolastici. Non è, di norma, prevista la partecipazione di familiari o altro personale esterno, salvo casi di particolare necessità; in tal caso, è richiesta apposita delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 10

In presenza di alunni disabili gravi, è garantita la presenza dell'insegnante di sostegno o comunque di un accompagnatore qualificato che possa dedicarsi in maniera esclusiva.

Art. 11

I genitori di alunni che hanno particolari problemi di salute (es. allergie a particolari alimenti) ovvero patologie che prevedono l'assunzione di farmaci o l'esclusione da alcune attività hanno l'obbligo di informare preventivamente i docenti organizzatori insieme ai quali valuteranno se l'alunno può partecipare all'iniziativa con serenità e in sicurezza.

Art.12

Gli accompagnatori dovranno essere presenti in ragione di uno ogni 15 alunni, con una tolleranza di +3 per accompagnatore. Nella stesura del progetto si avrà cura di individuare da subito i docenti supplenti. In caso di numero ridotto di accompagnatori rispetto a quello stabilito, il viaggio non avrà luogo.

Art. 12

La destinazione dei viaggi di istruzione dovrà essere coerente con le attività didattiche svolte dalla classe, con l'età degli alunni e con le finalità educative dell'Istituzione Scolastica. Indicativamente, gli alunni della scuola dell'Infanzia effettueranno viaggi di istruzione nell'ambito del territorio comunale o dei comuni limitrofi; gli alunni della scuola primaria effettueranno uscite nell'ambito della Provincia o delle Province limitrofe, o comunque entro un raggio di circa 150 chilometri. Gli alunni della scuola secondaria di I° effettueranno viaggi nell'ambito della Regione o del Centro - Nord dell'Italia. I viaggi all'estero sono preferibilmente esclusi, salvo particolari attività (progetto Comenius, gemellaggi, ecc) per le quali sarà necessaria una speciale procedura di approvazione.

Art. 13

Il mezzo di trasporto sarà quello individuato come rispondente ai criteri di economicità e sicurezza; ove possibile, andrà privilegiato l'uso del mezzo pubblico, anche riservato con prenotazione.

Per l'individuazione del mezzo a nolo (autobus da turismo) dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

che siano acquisiti dall'ufficio almeno n.° 3 preventivi e che la scelta ricada su quello ritenuto economicamente più vantaggioso ed affidabile;

che siano effettuati tutti i controlli in merito all'affidabilità del mezzo e del conducente, oltre che della regolare presenza di tutti i requisiti previsti per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;

che venga redatto apposito prospetto comparativo dal quale si evincano nel dettaglio i servizi richiesti e offerti, la natura degli stessi e il costo individuale per il numero previsto dei partecipanti.

Art. 14

Per i docenti accompagnatori non sono previsti riposi compensativi.

In sede di contrattazione decentrata annuale per l'attribuzione del Fondo dell'Istituzione Scolastica potranno essere individuate risorse per un compenso forfetario per i viaggi di durata superiore all'orario giornaliero di lezione e per viaggi di più giorni.